



## Cooperative Compliance e Tax Control Framework

Il regime di adempimento collaborativo (*“Cooperative Compliance”*), introdotto con progetto pilota nel 2013 e istituito poi il 5 agosto 2015 con il Decreto Legislativo n. 128/2015, è stato ultimamente aggiornato con il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024.

Nel prosieguo si forniranno una panoramica generale del regime ed una sintesi delle principali novità relative: *(i)* alle condizioni di accesso, *(ii)* alla riduzione delle sanzioni e *(iii)* alle nuove forme di dialogo con l'Agenzia delle Entrate.

## Descrizione del regime

Scopo principale della *Cooperative Compliance* è agevolare e migliorare il rapporto di fiducia tra Amministrazione Fiscale e contribuente tramite l'instaurazione di un dialogo continuo, costruttivo e preventivo tra le parti. L'adesione è su base volontaria e nel rispetto dei seguenti

### Requisiti

a) Soggettivi (articolo 7 del D.Lgs. n. 128/2015, punto 2 del Provvedimento Agenzia delle Entrate, 14 aprile 2016 n. 54237):

- Soggetti residenti, e non residenti con stabile organizzazione in Italia, che realizzano **un volume d'affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di Euro**;
- Soggetti di cui al punto precedente che abbiano presentato **istanza di adesione al Progetto pilota** di detto regime;
- Imprese che intendono dare **esecuzione alla risposta di Interpello sui nuovi investimenti** (art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147), indipendentemente dal volume d'affari o di ricavi;
- Soggetti che fanno **parte del Gruppo Iva di imprese già ammesse al regime**, indipendentemente dal volume d'affari o di ricavi;
- Contribuenti che appartengono al **medesimo consolidato fiscale nazionale**, a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i sopra richiamati requisiti dimensionali e che il gruppo adotti un sistema integrato di **rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali**, cosiddetto Tax Control Framework ("TCF") di cui si dirà più estesamente infra alla lettera b);
- È consentito **l'ingresso per "trascinamento"** alla Società che, indipendentemente dai requisiti dimensionali, nell'ambito del medesimo gruppo esercita "funzioni di indirizzo" sul TCF. La società che svolge funzioni di indirizzo sul TCF nell'ambito del medesimo gruppo che ha presentato domanda di adesione al progetto pilota pur non possedendo i requisiti dimensionali, accederà "trascinata" dalle imprese appartenenti al medesimo suo gruppo ammesse al regime con il limite dimensionale di 1 miliardo. Con l'espressione "gruppo" si intendono le società del consolidato civilistico o soggette a direzione e coordinamento.

I requisiti dimensionali sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato:

1. tra i ricavi indicati nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori
- e
2. il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.

b) *Tax Control Framework* (articolo 4 del D.Lgs. n. 128/2015 e punto 3 del Provvedimento ADE, 14 aprile 2016, n. 54237)

I soggetti che intendono aderire al regime di *Cooperative Compliance* devono adottare un TCF inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno, che deve presentare i seguenti requisiti essenziali.

<u>Strategia Fiscale</u>	Chiara e documentata, nella quale siano evidenziati gli obiettivi dei vertici aziendali in relazione alla variabile fiscale. La strategia deve riflettere: <i>(i)</i> la propensione al rischio della impresa, <i>(ii)</i> il grado di coinvolgimento dei vertici aziendali nelle decisioni di pianificazione fiscale e <i>(iii)</i> gli obiettivi che l'impresa si pone in relazione ai processi di gestione del rischio fiscale.
<u>Ruoli e responsabilità</u>	Il sistema deve: <i>(i)</i> assicurare una chiara attribuzione di ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti; <i>(ii)</i> esplicitare le responsabilità connesse ai ruoli in relazione ai processi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e <i>(iii)</i> garantire il rispetto delle procedure a tutti i livelli aziendali.
<u>Procedure</u>	Efficaci per: 1. la rilevazione del rischio: mappatura dei rischi fiscali associati ai processi aziendali; 2. misurazione del rischio: determinazione dell'entità quantitativa e qualitativa dei rischi fiscali; 3. gestione e controllo del rischio: definizione e attuazione delle azioni finalizzate a presidiare i rischi e prevenire il verificarsi degli eventi.
<u>Monitoraggio</u>	Sistema che, attraverso un ciclo di autoapprendimento, consenta l'individuazione di eventuali carenze o errori nel funzionamento dello stesso e la conseguente attivazione delle necessarie azioni correttive.
<u>Adattabilità al contesto interno ed esterno</u>	Il sistema deve adattarsi ai principali cambiamenti che riguardano l'impresa, ivi comprese le modifiche della legislazione fiscale.
<u>Relazione agli organi di gestione</u>	Il sistema deve prevedere, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione, per l'esame e le valutazioni conseguenti, contenente gli esiti dell'esame periodico e delle verifiche effettuate sugli adempimenti tributari, le attività pianificate, i risultati connessi e le misure messe in atto per rimediare alle eventuali carenze emerse a seguito di monitoraggio.

## Aspetti Premiali

Le imprese che intendono aderire al regime possono beneficiare di alcuni effetti di natura premiale (Art. 6 del D.Lgs. n. 128/2015) quali:

- Procedura abbreviata di interpello preventivo con termini di risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate ridotti da 90 a 45 giorni;
- Applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque non superiori al minimo edittale con sospensione della riscossione fino alla definitività dell'accertamento, qualora i rischi siano stati comunicati tempestivamente all'Agenzia delle Entrate;
- Esonero dal presentare garanzie per i rimborsi (sia delle imposte dirette che indirette) per tutto il periodo di permanenza nel regime.

## Modalità di adesione

Per aderire al regime bisogna compilare e inviare telematicamente l'apposito modello disponibile direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di adesione, l'ammissione o meno viene comunicata dall'Agenzia delle Entrate. In caso ammissione, la *Cooperative Compliance* si applicherà a cominciare dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata trasmessa la domanda di adesione. L'eventuale fuoriuscita dal regime dovrà essere comunicata con lo stesso modello per non incorrere nel rinnovo tacito.

## Novità da D.Lgs. 221/2023

Di seguito, in forma tabellare, si evidenziano le principali novità in vigore dal 18 gennaio 2024

Novità introdotte con D.Lgs. n. 221/2023	
<b>Requisiti Soggettivi</b> (riduzione progressiva dei requisiti dimensionali)	<ul style="list-style-type: none"><li>- dal 2024: volume d'affari o di ricavi non inferiore a 750 milioni di Euro;</li><li>- dal 2026: volume d'affari o di ricavi non inferiore a 500 milioni di Euro;</li><li>- dal 2028: volume d'affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di Euro.</li></ul>
<b>Requisiti Oggettivi</b> (certificazione del TCF)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Obbligo di certificazione del TCF da parte di professionisti indipendenti (Avvocati o Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).</li></ul>
<b>Regimi Premiali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nuovo contraddittorio preventivo tra Amministrazione Finanziaria e contribuente;</li><li>- ad esclusione di comportamenti simulatori o fraudolenti, non punibilità delle condotte da dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) che dipendono da rischi fiscali relativi ad elementi attivi comunicati tempestivamente ed esaurientemente all'Agenzia delle Entrate, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;</li><li>- <b>Riduzione di due anni</b> del termine di decadenza per: (i) la notifica degli avvisi di accertamento relativi alle Imposte sui Redditi, (ii) la notifica degli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti della Dichiarazione annuale IVA; (iii) la notifica dell'atto di contestazione per violazione di norme tributarie, ovvero dell'atto di irrogazione sanzioni.</li></ul>
<b>Nuovo Tax Control Framework</b> (opzionale)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adozione su <b>base volontaria</b> da parte dei Soggetti che non possiedono i requisiti di accesso alla Cooperative Compliance;</li><li>- Durata 2 anni;</li><li>- Obbligo di certificazione.</li></ul>



MILANO | Piazza Fontana, 6 - 20122  
T.+39 02 7639 0009  
F. +3902 7628 1213  
[segreteria.milano@lexacta.it](mailto:segreteria.milano@lexacta.it)

ROMA | Corso Vittorio Emanuele II,  
287 - 00186  
T. +39 06 6819 091  
F. +39 06 68190940  
[segreteria.roma@lexacta.it](mailto:segreteria.roma@lexacta.it)

[www.lexacta.it](http://www.lexacta.it)